

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE SCRITTA “AMICUS CURIAE” EX ART. 6 NORME INTEGRATIVE PER I

GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

PER:

“ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA”, Associazione senza scopo di lucro, C.F. 97983970589, con sede legale in Roma (RM) alla Via Angelo Bargoni n. 32, cap. 00153, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Michele Capano, nato a Salerno il 07.08.1974 C.F. CPNMHL74M07H703L, residente in Salerno (SA), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del proprio rappresentante legale, sito in Salerno alla Via Posidonia n. 307/bis e dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC avvmichelecapano@pec.it

PREMESSO CHE

Con ordinanza ex artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, del 29 dicembre 2025, il Tribunale Civile di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'Art. 35 della legge n. 833/1978 “*Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale*” in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma legislativa:

- Non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- In caso di nomina di un difensore, non prevede l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato;
- Non stabilisce che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato;
- Non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

L'ordinanza di remissione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026

SI OSSERVA

**SULLA COMPETENZA E L'ESPERIENZA DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA" IN MATERIA DI
GARANZIE DIFENSIVE A BENEFICIO DEI CITTADINI COINVOLTI IN UN
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.**

GLI SCOPI STATUARI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione "ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA", ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, persegue scopi particolarmente aderenti alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), tra cui:

A. Promuovere la riforma della procedura attualmente prevista dalla legge n. 833/1978 per il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), introducendo forme di tutela e garanzia a beneficio dei soggetti sottoposti, in linea con i diritti di giurisdizione e di giusto processo previsti dalla Costituzione, tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Oviedo e dai diritti previsti dalla Raccomandazione 2091 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 2016;

B. Promuovere il pieno riconoscimento e rispetto dei diritti delle persone sottoposte a TSO, assicurando che le loro condizioni e la loro dignità siano tutelate in ogni fase della procedura.

**IL COINVOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI
ALLA FOLLIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO EUROPEO PER LA
PREVENZIONE DELLA TORTURA.**

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

Ulteriore conferma dell'attività e della competenza dell'Associazione nel settore della tutela dei diritti delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio è rappresentata dal coinvolgimento della stessa nell'ambito delle attività del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa, i cui Report periodici evidenziano le raccomandazioni all'Italia circa il rafforzamento della garanzia del diritto al contraddittorio a beneficio dei soggetti attinti dalla procedura.

In particolare, nel "Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy (28 March – 8 April 2022)", pubblicato dal Consiglio d'Europa a seguito della visita periodica effettuata in Italia dal 28 marzo all'8 aprile 2022, l'Associazione "ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA" è stata espressamente indicata tra le organizzazioni non governative consultate nel corso della missione, con riferimento, tra l'altro, alle condizioni di trattamento delle persone ricoverate nei reparti psichiatrici ospedalieri e alla procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

In particolare il citato rapporto riporta in appendice l'elenco delle organizzazioni non governative ascoltate nel corso della visita, tra le quali è espressamente menzionata l'Associazione "ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA".

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA PER LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO).

In linea con tali finalità statutarie e con l'attività svolta nel tempo, il 21 novembre 2024 l'Associazione, ha depositato presso la Corte di Cassazione proposta di legge di iniziativa popolare, ex Artt. 7 e 48 L. 352/1970, intitolata "Adeguamento della procedura e dell'esecuzione del TSO psichiatrico alla Costituzione ed agli obblighi internazionali dell'Italia".

A tal proposito si allega copia conforme all'originale del verbale contenente le dichiarazioni dei promotori, nel quale viene riconosciuta in capo all'Associazione Radicale Diritti alla Follia la qualità di comitato promotore.

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

La proposta di legge di iniziativa popolare è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 del 22 novembre 2024, come da comunicato della Corte di Cassazione che si allega.

L'impegno dell'Associazione Radicale Diritti alla Follia si è esteso anche alla raccolta delle sottoscrizioni, mediante la pubblicazione dell'iniziativa sulla piattaforma del Ministero della Giustizia dedicata alla raccolta firme per referendum e leggi di iniziativa popolare (www.firmereferendum.giustizia.it), come da attestazione di avvenuta pubblicazione che si allega.

PROFILI DI ANALOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA CON LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DEVOLUTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Ai fini della presente opinione scritta, si richiamano i profili di maggiore rilevanza della proposta di legge di iniziativa presentata dall'ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA, evocativi delle medesime criticità evidenziate nell'ordinanza di remissione del Tribunale civile di Firenze

In attuazione del principio di non discriminazione ex Artt. 2 e 3 della Costituzione, la proposta di riforma intendeva riconoscere al soggetto sottoposto a una procedura di TSO il diritto a una difesa tecnica effettiva, sin dalle sue fasi iniziali, in ossequio agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

In questa prospettiva, la proposta di riforma prevedeva l'obbligo di notifica all'interessato dell'ordinanza sindacale di applicazione del TSO entro le successive 24 ore dalla sua adozione.

Ulteriormente l'ordinanza notificata, a pena di nullità, avrebbe dovuto indicare

- L'informazione circa l'obbligatorietà e la gratuità della difesa tecnica nella procedura di TSO;

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

- Il nominativo del difensore d'ufficio, tratto da apposita sezione specializzata dell'Albo, con indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico;
- L'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Quanto al provvedimento di convalida di competenza del Giudice tutelare ex art. 35 L. 833/1978, la proposta prevedeva le seguenti modifiche:

- Applicazione delle procedure di cui all'art. 391 c.p.p., con obbligo di notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza almeno sei ore prima;
- In caso di assenza del difensore, l'applicazione della procedura ai sensi dell'art. 97 c.p.p.;
- In ogni caso, riconoscimento della garanzia dell'ascolto dell'interessato che ne faccia richiesta, anche tramite il difensore.

INIZIATIVE PUBBLICHE E ATTIVITÀ DI STUDIO E DIBATTITO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA SUI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA MATERIA DEL TSO.

Nel corso degli ultimi anni, l'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA si è resa protagonista di numerose iniziative pubbliche volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere il dibattito sulle problematiche relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), alle garanzie costituzionali nel TSO e alla riforma della normativa in materia.

A tal proposito, si allega una selezione di locandine relative a convegni, congressi, webinar e altre iniziative pubbliche organizzate dall'Associazione, che documentano il suo impegno continuo su questi temi.

- Webinar dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: *“Sorpresa!? Il TSO è incostituzionale: dialogo su una controriforma”*. 2 ottobre 2024

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

- III Congresso dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: Sessione dedicata alla riforma della procedura di applicazione del TSO- Roma – 24 ottobre 2020
- Articolo dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA su “Il Dubbio”: “TSO, l'Italia non rispetta le raccomandazioni europee”. 24 dicembre 2019
- IV Congresso dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “Un'altra salute mentale – Per una critica e una riforma del TSO”. 6 novembre 2021
- V Congresso dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “Umanità e Libertà: pratiche per una de-istituzionalizzazione radicale”. Cagliari – 10–13 novembre 2022
- Sessione del V Congresso dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA dedicata al TSO: “Bastoni, Taser, Bolawrap: come sta cambiando il TSO. Come dovrebbe cambiare il TSO”
- VII Congresso Annuale dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “(R)Esistenze e (In)dipendenze: voci e riforme per i diritti”. Milano – 14–15 dicembre 2024
- Sessione del VII Congresso dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “Il TSO è incostituzionale? Le prospettive aperte dalla giurisprudenza”
- Convegno pubblico dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “Cittadini senza cittadinanza – Diritti negati in psichiatria”. Cagliari – 12 novembre 2025
- Seminario pubblico dell'Associazione ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA: “Il TSO dopo la Consulta – garanzie, limiti e prospettive di riforma”.

NEL MERITO

IL PRECEDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.

Con la presente opinione scritta, l'ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA intende preliminarmente porre a confronto la questione oggetto del presente

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

giudizio con il precedente giudizio di legittimità costituzionale in materia di trattamento sanitario obbligatorio, conclusosi con la sentenza n. 76 del 2025.

Ciò in quanto l'ordinanza di rimessione proveniente dal Tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978 in rapporto all'art. 24 della Costituzione.

Tale parametro di legittimità è stato scrutinato anche nel giudizio definito con la richiamata sentenza n. 76 del 2025, nell'ambito del quale la Corte ha espressamente affrontato, sia pure in una diversa prospettiva, il tema della effettività del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio nella procedura di trattamento sanitario obbligatorio.

In primo luogo si intende richiamare l'attenzione sull'ordinanza di remissione pronunciata Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2024 n. 24124 che, come è noto, ha dato origine alla giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la storica sentenza 5 - 30 maggio 2025, n. 76 (in G.U. 1^a s.s. 04/06/2025, n. 23) della Corte Costituzionale.

A pagina 31 dell'Ordinanza in argomento, la Corte di Cassazione, riconoscendo il carattere "coattivo" del trattamento sanitario obbligatorio, ha ritenuto che la materia *de qua* si collochi inevitabilmente all'interno del perimetro delle garanzie costituzionali presidiate dall'Art. 13 della Costituzione.

Così testualmente: "*le garanzie dell'Art. 32, secondo comma, Cost. debbano sommarsi a quelle dell'Art. 13 della Costituzione, che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona.*"

Da tale inquadramento discende, secondo la Suprema Corte, un inevitabile rafforzamento del diritto fondamentale di difesa in capo all'interessato.

Così testualmente: "*l'Art. 13, inevitabilmente si pone in connessione con altre norme di garanzia, e cioè con l'art. 24 Cost., che riconosce a tutti il diritto di poter agire in difesa dei propri diritti ed interessi affermando che "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e con l'Art. 111 Cost. che considera giusto processo solo quello che si svolge nel contraddittorio. Ed è appunto su questo necessario collegamento che il quadro normativo in materia di trattamenti sanitari obbligatori mostra le sue carenze".*

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

Nella parte conclusiva dell'Ordinanza, dopo un approfondito confronto anche con i principi internazionali e convenzionali tra cui il diritto ad un ricorso effettivo ex Artt. 6 e 13 CEDU, la Corte di Cassazione si è pronunciata in questi termini:

*“si ritiene che l'attuale sistema normativo in materia di trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera, disegnato dagli artt. 33,34 e 35 della legge n. 833/1978 non sia conforme agli artt. 2, 3,13,24, 32 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, per la mancata previsione, cui non può rimediarsi attraverso la via dell'interpretazione affidata al giudice, **della notificazione dei provvedimenti, nonché di passaggi procedurali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertà personale, compresa l'audizione del soggetto interessato**”.*

In linea con tale impostazione, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha espressamente ricondotto la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio nell'alveo delle misure incidenti sulla libertà personale, rilevanti ai sensi dell'art. 13 Cost. Ne consegue, secondo il Giudice delle Leggi, che tale istituto debba necessariamente saldarsi con il sistema delle garanzie costituzionali, non derogabili, in materia di diritto di difesa e di giusto processo, come sancite dagli artt. 24 e 111 Cost.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione, al punto Nr. 6.2 della sentenza, la Consulta ha riconosciuto che:

*“A fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, tuttavia, l'art. 35 della legge n. 833 del 1978 determina una significativa **compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale.**”*

Proprio con riferimento alla concreta individuazione dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale, la Corte costituzionale ha sottolineato, in analogia con altre misure amministrative limitative della libertà personale, quali l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per il rimpatrio,

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

l'indispensabilità degli obblighi di comunicazione all'interessato e della sua audizione, quali presidi di garanzie essenziali.

SULL'ATTUALE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI DISABILITÀ ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (ICCPR)

L'Associazione Radicale Diritti Alla Follia, esaminata l'ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale di Firenze, dichiara di condividere integralmente la censura costituzionalmente rilevante relativa al deficit di assistenza legale nell'ambito del procedimento di trattamento sanitario obbligatorio, così come disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nondimeno, l'Associazione ritiene che la questione di legittimità costituzionale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale debba essere scrutinata anche alla luce del principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Sotto il profilo del principio di non discriminazione, deve infatti rilevarsi come, nell'attuale assetto normativo, il trattamento sanitario obbligatorio si configuri, di fatto, quale unica procedura comportante una limitazione della libertà personale che, anche nella fase giurisdizionale di convalida, non assicura all'interessato il diritto all'assistenza tecnica di un difensore

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

Nel caso sottoposto al Tribunale di Firenze, la persona destinataria del trattamento sanitario obbligatorio aveva espressamente richiesto, in sede di audizione, di essere assistita da un difensore di fiducia. Tale richiesta non è stata accolta dal giudice procedente.

Dunque nel quadro normativo vigente — anche a seguito delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2025 — l'interessato può esercitare esclusivamente un diritto di “autodifesa” nel contesto dell'audizione, senza tuttavia vedersi riconosciuto diritto di beneficiare in giudizio che lo riguarda dell'assistenza di un esercente la professione legale.

È pur vero che l'ordinamento conosce ipotesi, tassativamente previste e connotate da limitata incidenza sui diritti fondamentali, nelle quali la difesa tecnica non è obbligatoria; tuttavia, in tali casi non è mai preclusa la facoltà di nominare un difensore.

Diversamente, nel procedimento di trattamento sanitario obbligatorio, tale facoltà risulta in concreto esclusa, **configurando un'irragionevole disparità di trattamento che si traduce in una forma di discriminazione indiretta fondata sulla condizione di disabilità, in violazione dell'art. 3 Cost.**

Il carattere discriminatorio della disciplina emerge con particolare evidenza se posto a raffronto con altre misure amministrative incidenti sulla libertà personale, quali l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per il rimpatrio.

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera — misura incidente sulla libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. — si svolgesse, prima dell'esecuzione, nel contraddittorio tra le parti e con le garanzie della difesa tecnica obbligatoria.

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

Ad oggi l'Art. 13 comma 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede espressamente che lo straniero sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, ove privo di difensore, sia assistito da un difensore nominato d'ufficio dal giudice.

Le criticità costituzionali che affliggono l'attuale disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, come delineato dalla legge n. 833/1978, meritano una seria e puntuale stigmatizzazione, non solo sotto il profilo interno, ma anche alla luce dei principi internazionali consacrati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Tale fonte internazionale impone un ripensamento complessivo della nozione di disabilità secondo un approccio biopsicosociale, non limitata ad un condizione sanitaria relativa menomazione intrinseca della persona, bensì come il risultato dell'interazione tra l'individuo ed il suo ambiente di riferimento.

Di conseguenza, l'approccio istituzionale e giuridico alla disabilità deve focalizzarsi sulla rimozione degli ostacoli che impediscono un pieno esercizio della capacità giuridica, assicurando la parità con gli altri cittadini, in linea peraltro con quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione.

Risulta dunque evidente la profonda incongruenza tra l'attuale disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, i quali impongono che a una condizione di maggiore vulnerabilità della persona corrisponda un rafforzamento — e non già una compressione — delle garanzie sostanziali e procedurali. In tale prospettiva, appare particolarmente significativo il rilievo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 2025, ove si riconosce che il soggetto sottoposto a TSO versa in una condizione di vulnerabilità accentuata, qualificabile come “*situazione di evidente assoggettamento fisico*”.

Tale vulnerabilità non può giustificare alcun affievolimento delle garanzie costituzionali, al contrario, in attuazione degli Artt. 13 (Accesso alla giustizia) e 14 (Libertà e sicurezza della persona) della Convenzione, la normativa in materia di trattamento sanitario obbligatorio

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

dovrebbe prevedere idonei “*accomodamenti procedurali*”, inclusi strumenti volti a garantire l’assistenza legale tecnica, nonché una formazione specifica e adeguata per gli operatori coinvolti nell’amministrazione della giustizia, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti fondamentali del soggetto vulnerabile.

Ulteriormente l’ASSOCIAZIONE RADICALE DIRITTI ALLA FOLLIA richiede di valutare la legittimità costituzionale della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) ai sensi dell’Art. 117 Costituzione alla luce dei principi internazionali riconosciuti sul piano internazionale dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), ratificato dall’Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

In particolare, l’Associazione sollecita una valutazione alla luce di quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 4, del Patto ICCPR, che garantisce a ogni persona privata della propria libertà il diritto di ricorrere a un Tribunale per contestare la legittimità della propria detenzione.

In particolare, il paragrafo 4 del General Comment n. 35 chiarisce in modo inequivoco che la garanzia prevista dall’art. 9, paragrafo 4, del Patto — consistente nel diritto di ottenere un controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione — non è circoscritta alle sole misure adottate in ambito penale, ma si estende a qualsiasi forma di privazione della libertà personale tra cui i ricoveri non volontari.

Con specifico riguardo al paragrafo 46 del General Comment n. 35, esso precisa che la garanzia di cui all’art. 9, paragrafo 4, del Patto implica la concreta accessibilità del rimedio giurisdizionale da parte della persona privata della libertà, ovvero di soggetti che agiscono nel suo interesse, escludendo la legittimità di qualsiasi disciplina che, in via normativa o di fatto, sottragga determinate categorie di individui a tale controllo.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, è il rilievo attribuito all’effettività del diritto di difesa: il Comitato sottolinea infatti che, al fine di rendere reale e non meramente formale

avv. Michele Capano

Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori

il diritto al riesame della legittimità della detenzione, è indispensabile garantire al soggetto detenuto un accesso tempestivo e continuativo all'assistenza legale qualificata.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, l'Associazione Radicale Diritti alla Follia chiede che la Corte costituzionale voglia:

- dichiarare ammissibile e fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei termini prospettati dal Tribunale di Firenze, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e, in particolare, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- accertare che l'attuale disciplina del procedimento di trattamento sanitario obbligatorio, nella parte in cui non garantisce all'interessato l'effettivo accesso all'assistenza tecnica di un difensore, determina una compressione costituzionalmente illegittima del diritto di difesa e del principio del giusto processo, nonché una irragionevole disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.;
- nonché valutare, quale necessario sviluppo costituzionalmente imposto delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost., l'introduzione dell'obbligatorietà della difesa tecnica, mediante la previsione della nomina di un difensore d'ufficio, tratto da apposito albo specializzato, nei casi in cui l'interessato non vi abbia provveduto, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Salerno 23.03.2026

Avv. Michele Capano